



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 73 del 01-10-2025

Oggetto: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo compreso dal 01/10/2025 fino al 30/04/2026

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", recante una serie di interventi comuni da porre in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con n. 16240 del 22.09.2025, e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica
- abbruciamimenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, art. 50 e 54 recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,

a

- norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

ORDINA

a decorrere **dal 01/10/2025 al 30/04/2026**, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale

con livello nessuna allerta – colore verde:

- a) limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria. Il numero di fuochi d'artificio, e il numero di falò, le dimensioni e l'ingombro degli stessi, previsti per ognuno dei due eventi, sarà comunicato preventivamente al TTZ Provinciale con apposito Modulo all.3 della nota Prot. Provinciale n. 67512 del 22/09/25. (*) *si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*
- b) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- c) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza \leq a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- d) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- e) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- f) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

- g) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 1 "livello arancio"

- a) divieto di:
- falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- b) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- c) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- d) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza <= a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- e) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- f) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- g) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

in condizione di allerta 2 "livello rosso"

- a) divieto di:

- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- b)** divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
 (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- c)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- d)** obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³;(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15; mg/Nm³;(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- e)** divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- f)** limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- g)** obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

AVVISA

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;
- che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità, anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale;
- che, per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:
 - il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.pontesanninolo.pd.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

- che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle";
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che non sia realizzato con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato con documentazione pertinente che deve essere conservata da parte dell'utilizzatore;

RACCOMANDA

- di gestire gli impianti di riscaldamento in modo da limitare al minimo possibile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
- di utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, siepi, sfalci d'erba e altri residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e orti, le linee di servizio del Comune di Ponte San Nicolò, e di impiegare mezzi alternativi al fuoco quali la cippatura del materiale;

INVITA

- tutta la popolazione, in caso di livello nessuna allerta - colore verde, durante le festività natalizie, a non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3 ed F4 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio, petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, ecc. classificati come F1 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123) nelle strade, piazze e aree pubbliche e private in tutto il territorio comunale, per ridurre l'inquinamento atmosferico, prevenendo l'aumento delle polveri sottili, salvaguardare la salute pubblica e tutelare gli animali domestici e non;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico a tenere chiuse le porte che comunicano con l'esterno, a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o nel caso in cui le porte di accesso non affaccino direttamente verso l'esterno.

INFORMA

- che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;
- che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, la violazione del divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023 qualora il Comune di Ponte san Nicolò sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 8 del suddetto decreto;
- che, a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Capo Settore LL.PP. -Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò

**IL SINDACO
F.to DE BONI GABRIELE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
(CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di pubblicazione

**ORDINANZA
N. 73 del 01-10-2025**

Oggetto: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo compreso dal 01/10/2025 fino al 30/04/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio fino al 30-04-2026 con il seguente numero di Registro Pubblicazioni 789.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' li
01-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 76 del 14-10-2025

Oggetto: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, delle combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio, delle porte comunicanti con l'esterno per edifici adibiti ad attività commerciali ed edifici con accesso al pubblico ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nella stagione 2025/2026. Sostituzione dell'Ordinanza n. 73 del 01.10.2025.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 73 del 01.10.2025 ad oggetto "Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo compreso dal 01/10/2025 fino al 30/04/2026" predisposta in attuazione di quanto previsto dall'Aggiornamento del piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con D.G.V.R. n. 377/2025 e dalle indicazioni del Tavolo tecnico Zonale Provinciale degli incontri del 28.07.2025 e del 11.09.2025 e nella nota prot. prov. n. 67512 del 22.09.2025;

PRESO ATTO della nota Prot Prov. 0071852 del 08.10.2025 con la quale la Provincia informa i Comuni che la Regione con nota prot Reg. n. 535301 del 06.10.2025 in merito all'azione E.7.a dell'Allegato A1 del P.R.T.R.A - *Regolamentazione falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio*, ha comunicato che l'inserimento del divieto di "preparazione di caldarroste" nell'Azione operativa E.7.a del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) costituisce un refuso e che pertanto non è da prevedere nelle Ordinanze comunali il divieto di preparazione della caldarroste con qualsiasi livello di allerta;

RITENUTO pertanto necessario allinearsi alle nuove indicazioni regionali e provinciali, per una corretta ed uniforme applicazione della misura, integrando dette misure con nuova Ordinanza che sostituisce integralmente la precedente Ordinanza n. 73 del 01.10.2025;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2021, la frazione primaria di polveri totali PTS e fini PM_{2.5} e PM₁₀ deriva principalmente dalle emissioni di riscaldamenti civili

alimentati a biomasse legnose mentre la frazione secondaria, che si forma in atmosfera per reazioni chimico-fisiche di gas precursori, è legata principalmente agli ossidi di azoto, e all'ammoniaca;

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*” fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia che, nonostante si assista ad un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, le polveri PM10 rimangano un inquinante su cui porre attenzione, con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile, come pure il benzo(a)pirene, il cui valore obiettivo annuale è pari a 1 ng/m³;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D. Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla situazione di inadempimento collegata all'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada (limitazione dei veicoli alimentati a gasolio con previsione di un'estensione ai veicoli di categoria Euro 5 con il livello verde entro il 1° ottobre 2025), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zoistiche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta “verde”, ai livelli di allerta 1 “arancio” e allerta 2 “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- la Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Ponte San Nicolò, prima inserito nell’“IT0510 Agglomerato Padova”, risulta ora nell’“IT0519 Agglomerato Padova”, che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Viganza, Villafranca Padovana;
- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, in alcune zone alcune delle quali localizzate nelle regioni del Bacino Padano, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali limiti e per la quale pende una procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento;

- l'estensione, con Deliberazione di Giunta n. 786 del 12 luglio 2024, fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della D.G.R.V n. 238 del 2 marzo 2021;
- l'ulteriore Aggiornamento del P.R.T.R.A., con Deliberazione di Giunta n. 377 del 15 aprile 2025, in ottemperanza al D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), il quale ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria, al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea. Il 13 marzo 2024 la Commissione europea ha infatti, imputato allo Stato italiano, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10. L'Aggiornamento del Piano del 2025 mette a sistema i provvedimenti programmatici adottati dalla Regione del Veneto, in particolare l'Accordo di Bacino Padano e il Pacchetto di misure straordinarie, confermando gli ambiti prioritari di intervento (il settore residenziale, legato in particolare alla combustione di biomasse legnose, il settore dei trasporti stradali, il comparto agro-zootecnico) e potenzia le misure da adottare da parte dei vari soggetti competenti, inclusi i Comuni, per raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti al 2030. Tale Aggiornamento di Piano costituisce il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria individuati dalla nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881);
- tra le misure dell'Aggiornamento del P.R.T.R.A. del 2025, riportate nell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377/2025, le Azioni Operative: E.3.a. relativa ai limiti di esercizio negli impianti termici e delle temperature in ambiente interno, E.3.b. relativa all'obbligo di chiusura delle porte degli edifici commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, E.3.c. relativa al divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe ambientale poco performante, E.3.d. relativa all'obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1, E.7.a relativa alla regolamentazione di falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio, AG.1.a relativa al divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;

VISTO l'art. 5 dell'Allegato 2 - "Normativa generale di Piano" della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure del Piano di loro competenza secondo le indicazioni contenute nell'Aggiornamento del P.R.T.R.A., sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali Provinciali;

CONSIDERATO che:

- relativamente agli impianti termici, il territorio del Comune di Ponte San Nicolò è compreso nella zona climatica E e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 4 commi 2) e 3) del D.P.R. n. 74/2013 l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile nella misura massima di 14 (quattordici) ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23, e che ai sensi del comma 3 articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013 al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale i valori massimi di temperatura negli ambienti sono individuati dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 ed il loro mantenimento deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia,
- il Sindaco ha facoltà di stabilire, con propria ordinanza, riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013;
- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. prevede nella scheda AG.1.a dell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025, il divieto di abbruciamento di residui vegetali all'aperto dal 1° ottobre al 30 aprile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006, confermato anche dall'art. 10 del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 e dalle D.G.R.V. n. 238/2021 e n. 786/2024;

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'incontro del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 04/06/2025 in merito all'Aggiornamento del P.R.T.R.A. del 2025;
- delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale:
 - negli incontri del 28/07/2025 e dell'11/09/2025, in merito alle misure previste dal Piano ed, in particolare, a quelle da adottare a partire dal 1° ottobre 2025 riguardo alla limitazione della circolazione stradale anche in occasione delle domeniche ecologiche, degli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, delle combustioni all'aperto, dei barbecue, dei fuochi d'artificio, dei falò tradizionali, nonché all'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli edifici adibiti ad attività commerciali e degli edifici con accesso al pubblico;
 - nella nota Prot. Prov. n. 67512 del 22/09/2025 in merito alle disposizioni definitive sui provvedimenti;
- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto con l'obiettivo di rendere quanto più uniformi ed omogenei i provvedimenti di limitazione previsti dalle norme regionali;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Ponte San Nicolò e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione dei livelli di allerta per il PM10 è quella di "Mandria";

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di migliorare la qualità dell'aria, dare attuazione alle nuove disposizioni regionali, in base alle indicazioni provinciali e alle competenze comunali, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, che vede coinvolto anche l'agglomerato di Padova, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo:

- dal 15 ottobre 2025 al 30 aprile 2026:
 - la limitazione della temperatura media negli ambienti riscaldati, rispetto ai valori massimi indicati all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013, negli edifici adibiti a residenza, ad uffici, ad attività ricreative o di culto, commerciali, sportive, scolastiche, industriali e artigianali;
 - la limitazione dell'utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa;
 - il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale;
 - il divieto barbecue/preparazione caldarroste all'aperto, falò tradizionali, e fuochi d'artificio;
- dal 15 ottobre 2025 al 30 settembre 2026, nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali:
 - il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe ambientale poco performante;
 - l'obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
 - l'obbligo di chiusura, in presenza di impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva attivati, delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali ed assimilati, dei pubblici esercizi e degli edifici con accesso al pubblico;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale svolge un'azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge n. 10/1991, il D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii., la L.R. Veneto n. 11/2001, nonché il D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 74/2013;

VISTI:

- la L.R. Veneto 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii;
- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- L.R. Veneto 13 aprile 2001 n. 11 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192*” e in particolare gli artt. 3, 4 e 5 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii ed in particolare l'articolo 182, comma 6-bis;
- il D. Lgs 19 agosto 2005 n. 192 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*” e ss.mm.ii;
- il DM 7 novembre 2017 n. 186 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*”;
- il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

ORDINA

Di sostituire integralmente la precedente Ordinanza n. 73 del 01.10.2025 nel seguente modo:

1. **A decorrere dal 15/10/2025 fino al 30/04/2026**, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:

con **livello nessuna allerta – colore verde**:

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti all'art. 4 comma 2 lettera e) e comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii., non potrà superare i:
 - 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base alla destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, nelle categorie:
 - E.1 - edifici adibiti a residenza e assimilabili;
 - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
 - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
 - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili, con eccezione degli edifici adibiti a scuole dell'infanzia (scuole materne) e asili nido;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base alla destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, nella categoria E.8 – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “**3 stelle**” secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del

materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;

- il divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.

Sono ammesse accensioni nel limite massimo di due eventi complessivi promossi dal Comune in occasione di festeggiamenti tradizionali, utilizzando, nel caso dei falò tradizionali, biomassa correttamente stagionata e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica.

Sono esclusi dal suddetto divieto i fuochi d'artificio classificati come F1 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.

con **livello di allerta 1 - colore arancio:**

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti all'art. 4 comma 2 lettera e) e comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii., non potrà superare i:
 - 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base alla destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, nelle categorie:
 - E.1 - edifici adibiti a residenza e assimilabili;
 - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
 - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
 - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili, con eccezione degli edifici adibiti a scuole dell'infanzia (scuole materne) e asili nido, per i quali non si applica la riduzione di temperatura;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base alla destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, nella categoria E.8 – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “**4 stelle**” secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
 - il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
 - il divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.
 - Sono esclusi dal divieto i fuochi d'artificio classificati come F1 ai sensi del suddetto decreto;
- il divieto di effettuazione di barbecue all'aperto e alimentati a biomassa solida (legna, carbone di legna, ecc), afferenti ad attività economiche. Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività economiche e quelli elettrici o alimentati a gas;

con **livello di allerta 2 - colore rosso :**

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di

accensione previsti all'art. 4 comma 2 lettera e) e comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii., non potrà superare i:

- 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base alla destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, nelle categorie:
 - E.1 - edifici adibiti a residenza e assimilabili;
 - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
 - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
 - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili, con eccezione degli edifici adibiti a scuole dell'infanzia (scuole materne) e asili nido;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base alla destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, nella categoria E.8 – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
- il divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.
Sono esclusi dal divieto i fuochi d'artificio classificati come F1 ai sensi del suddetto decreto;
- il divieto di effettuazione di barbecue all'aperto e alimentati a biomassa solida (legna, carbone di legna, ecc), afferenti ad attività economiche, sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività economiche e quelli elettrici o alimentati a gas;

2. a decorrere dal 15/10/2025 fino al 30/09/2026, nell'intero territorio comunale, nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali e l'adozione di regolamenti comunali:

- l'obbligo di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva pari o superiore alle “4 stelle” ed emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm₃ per i generatori con potenza termica nominale minore o uguale a 35 kW e non superiori a 15 mg/Nm₃ per i generatori di potenza termica nominale superiore a 35 kW, come da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. n. 186/2017;
- l'obbligo di utilizzo, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di pellet che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006 (realizzato con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti) e che sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato con documentazione pertinente che deve essere conservata da parte dell'utilizzatore;
- l'obbligo di chiusura, in presenza di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva attivati, delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali ed assimilati, dei pubblici esercizi e degli edifici con accesso al pubblico classificati in base alla destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
 - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
 - E.3 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o casi di cura e assimilabili;

- E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili;
- E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
- E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili;
- E.8 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

a meno che non siano installati dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte e che non comportino spreco di energia

AVVISA

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;
- che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità, anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale;
- che, per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:
 - il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.
- Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.
- L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.pontesanninolo.pd.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.
- che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore e per verificare la certificazione del pellet può fare riferimento alla documentazione di acquisto che deve riportare l'evidenza della classe di qualità ed il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

RACCOMANDA

- di gestire gli impianti di riscaldamento in modo da limitare al minimo possibile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
- di utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, siepi, sfalci d'erba e altri residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e orti, le linee di servizio di del comune di Ponte San Nicolò e del gestore del servizio raccolta rifiuti AcegasApsAmga, e di impiegare mezzi alternativi al fuoco quali la cippatura del materiale;

INFORMA

- che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che, la violazione del divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023 qualora il Comune di Ponte San Nicolò sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 8 del suddetto decreto;
- che, a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Capo Settore Ambiente e Territorio del Comune di Ponte San Nicolò.

IL SINDACO
DE BONI GABRIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
(CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.